

- 4) se gli obiettivi d'uso del legname trattato con una soluzione di RCA elencati al punto 19, n. 4, lett. b), dell'allegato XVII del regolamento REACH debbano interpretarsi nel senso che vi sono enunciati tutti i possibili usi;
- 5) se l'obiettivo dell'utilizzazione, quale supporto di legno del sentiero di cui trattasi nel presente caso, sia comparabile agli obiettivi d'uso enunciati nell'elenco menzionato nella questione n. 4, con la conseguenza che l'obiettivo dell'utilizzazione in parola possa essere ammesso una volta soddisfatti gli altri presupposti necessari sul fondamento del punto 19, n. 4, lett. b), dell'allegato XVII del regolamento REACH;
- 6) di quali circostanze occorra tener conto quando si esamina se vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle ai sensi del punto 19, n. 4, lett. d), dell'allegato XVII del regolamento REACH;
- 7) se l'espressione «rischio» di cui al punto menzionato nella questione n. 6 significhi che i contatti ripetuti con la pelle devono essere teoricamente possibili oppure, almeno in una certa misura, probabili.

- (¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3).
- (²) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Elegktiko Sinedrio [Corte dei Conti (Grecia)] il 7 luglio 2011 — Commissario della Corte dei Conti presso il Ministero dei Beni culturali e del Turismo/Servizio di controllo del Ministero dei Beni culturali e del Turismo e Kostantinos Antonopoulos

(Causa C-363/11)

(2011/C 269/77)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Corte dei Conti

Parti

Ricorrente: Commissario della Corte dei Conti presso il Ministero dei Beni culturali e del Turismo

Resistenti: Servizio di controllo del Ministero dei Beni culturali e del Turismo e Kostantinos Antonopoulos

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la concessione o meno della retribuzione al lavoratore per il periodo della sua assenza dal lavoro per permessi

sindacali costituisca una condizione di lavoro ovvero una condizione di impiego ai sensi del diritto dell'Unione; in particolare, se le disposizioni di legge che prevedono la concessione di permessi sindacali non retribuiti ai lavoratori del settore pubblico con rapporto di lavoro a tempo determinato che non ricoprono un posto in organico e sono membri del Comitato di un'organizzazione sindacale costituiscano una «condizione di lavoro», di cui all'art. 137, n. 1, lett. b), CE, e una «condizione di impiego», di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro [direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato], o se tale questione attenga ai settori delle retribuzioni e del diritto di associazione, che sono sottratti al diritto dell'Unione.

- 2) Qualora la precedente questione sia risolta in senso affermativo, se un lavoratore con rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato in un servizio pubblico, il quale ricopra un posto previsto in organico e svolga lo stesso lavoro di un lavoratore con rapporto di diritto privato a tempo determinato che non occupa un posto in organico, sia eventualmente «comparabile» ad un tale lavoratore ai sensi delle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, dell'accordo quadro, o se il fatto che la Costituzione dello Stato (art. 103) e le relative leggi di attuazione prevedano per lui un regime di servizio speciale (quanto ad assunzione e a garanzie speciali conformemente all'art. 103, n. 3, della Costituzione) sia sufficiente per considerarlo non «comparabile» e dunque non assimilabile ad un lavoratore con rapporto di diritto privato a tempo determinato che non ricopre un posto in organico.

- 3) Nel caso in cui le precedenti questioni vengano risolte affermativamente:

- a) qualora dalle disposizioni nazionali risulti che sono concessi (fino a 9 giorni al mese) permessi sindacali retribuiti ai lavoratori di un servizio pubblico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ricoprono un posto in organico e sono membri del Comitato di un'organizzazione sindacale di secondo livello, mentre lavoratori con la stessa qualifica sindacale che lavorino per il medesimo servizio pubblico a tempo determinato senza ricoprire un posto in organico ricevono solo permessi sindacali di uguale durata non retribuiti, se detta differenziazione costituisca un trattamento meno favorevole della seconda categoria di lavoratori, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro; e

- b) se la stessa durata temporalmente limitata del rapporto di lavoro della seconda categoria di lavoratori nonché la distinzione sul suo regime di servizio in generale (a livello di assunzione, di avanzamento, di cessazione del rapporto di lavoro) possano costituire ragioni oggettive per tale disparità.

- 4) Se la controversa differenziazione tra i sindacalisti che siano lavoratori a tempo indeterminato con posto in organico in un servizio pubblico e quanti con la stessa qualifica sindacale lavorino per il medesimo servizio pubblico a tempo

determinato senza ricoprire un posto in organico integri una violazione del principio di non discriminazione nell'esercizio dei diritti sindacali, ai sensi degli artt. 12, 20, 21 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, o se tale differenziazione possa essere giustificata dall'eterogeneità del regime di servizio dei lavoratori delle due categorie.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 13 luglio 2011 — Panellinos Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou/Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon e Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Causa C-373/11)

(2011/C 269/78)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato)

Parti

Ricorrente: Panellinos Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou (Associazione panellenica delle industrie di trasformazione del tabacco)

Convenuti: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (Ministro dell'Economia e delle Finanze) e Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (Ministro dello Sviluppo agricolo e dei Generi alimentari)

Questione pregiudiziale

Se il disposto dell'art. 69 del regolamento n. 1782/2003 — che deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di definire percentuali differenti della trattenuta per il pagamento supplementare ai produttori entro la soglia del 10 % della componente «massimali nazionali» di cui all'articolo 41 — tenuto conto dei criteri definiti nel terzo comma di tale articolo, sia compatibile, nel consentire tale differenziazione della percentuale della trattenuta, con le disposizioni di cui agli artt. 2, 32 e 34 del Trattato CE e con gli obiettivi di garanzia di un livello di reddito stabile e di mantenimento delle zone rurali.

Impugnazione proposta il 21 giugno 2011 dalla Longevity Health Products, Inc. avverso l'ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 aprile 2011, causa T-95/11, Longevity Health Products/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-378/11 P)

(2011/C 269/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (rappresentante: J. Korab, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere il ricorso proposto dalla società Longevity Health Products, Inc.;
- annullare l'ordinanza del Tribunale 15 aprile 2011, causa T-95/11;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno dell'annullamento dell'ordinanza impugnata:

- l'ordinanza del Tribunale è viziata da carenza di motivazione;
- il Tribunale non ha tenuto conto degli argomenti avanzati dal titolare del marchio.

Ordinanza del presidente della Corte 1 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — G.A.P. Peeters — van Maasdijk/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Causa C-455/10) ⁽¹⁾

(2011/C 269/80)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 328 del 4.12.2010.

Ordinanza del presidente della Corte 6 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Estonia

(Causa C-16/11) ⁽¹⁾

(2011/C 269/81)

Lingua processuale: l'estone

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 63 del 26.2.2011.